

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1939)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 15 novembre 1966 (V. Stampato n. 2805)

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(RUSSO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 novembre 1966*

Sostituzione dell'articolo 13 del codice postale e delle telecomunicazioni,
approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 13 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Non sono ammesse le corrispondenze postali e telegrafiche che possano costituire pericolo alla sicurezza dello Stato, recare danno alle persone o alle cose, che siano contrarie al buon costume, che siano atte ad agevolare o occultare la consumazione

di un reato o che costituiscano esse stesse un reato, anche se punibile a querela, istanza o richiesta.

Non sono ammesse altresì le corrispondenze postali e telegrafiche contenenti parole ingiuriose o scurrili o frasi denigratorie, tanto se rivolte al destinatario quanto se riferite ad altri.

Salvo quanto disposto dal successivo settimo comma, l'ufficio postale, ove nel testo delle corrispondenze aperte, che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica, o nell'involucro delle corrispondenze chiuse riscontri gli elementi di cui ai precedenti commi, invia la corrispondenza stessa al Pretore chiedendogli di pronunciarsi sull'inoltrabilità della corrispondenza medesima. La stessa norma si applica alle corrispondenze telegrafiche ed alle altre corrispondenze di cui al settimo comma nelle quali si riscontrino gli elementi di cui al primo comma.

Il Pretore, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale, decide entro ventiquattro ore con decreto motivato se la corrispondenza debba avere corso, sentendo il mittente ove egli sia identificabile e sempre che le circostanze lo consiglino.

Il decreto del Pretore deve essere notificato nello stesso giorno dell'emanazione all'Ufficio postale che ha inoltrato l'oggetto e al mittente che sia stato identificato.

Avverso il decreto del Pretore il mittente può proporre reclamo al Tribunale, che decide con sentenza in camera di consiglio, sentito il Pubblico ministero e preve le deduzioni scritte dell'Ufficio postale o telegrafico.

Il mittente di un telegramma nel quale si riscontrino gli elementi di cui al secondo comma deve essere invitato ad eliminare le espressioni non ammesse. Analogo invito deve essere rivolto ai mittenti di corrispondenze presentate allo sportello quando sui loro involucri o nel loro contenuto, se trattasi di corrispondenze aperte che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica, l'ufficio postale riscontri gli elementi di cui al secondo comma.

In caso di rifiuto ad ottemperare all'invito, si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto ».